



Documento di seduta

A9-0177/2023

4.5.2023

RELAZIONE

sull'Unione bancaria - relazione annuale 2022
(2022/2061(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Kira Marie Peter-Hansen

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	20
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	21

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'Unione bancaria - relazione annuale 2022 (2022/2061(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2022 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2021¹,
- visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2022 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2021,
- visto il documento della Banca centrale europea (BCE) del 28 ottobre 2022 dal titolo "Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its Resolution on Banking Union – Annual Report 2021" (Risposte ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sull'Unione bancaria – relazione annuale 2021),
- vista la relazione annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2021 del marzo 2022,
- vista la risposta del Comitato di risoluzione unico (SRB) del 28 novembre 2022 alla risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2022 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2021,
- vista la dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022 sul futuro dell'Unione bancaria,
- vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),
- visto il comunicato stampa del Consiglio dell'8 novembre 2022 dal titolo "Settore bancario: il Consiglio approva la sua posizione sull'attuazione delle riforme di Basilea III",
- visto il comunicato stampa del Consiglio del 7 dicembre 2022 dal titolo "Antiriciclaggio: il Consiglio concorda la sua posizione su un corpus normativo rafforzato",
- vista la relazione della Commissione del 23 maggio 2022 sul funzionamento delle autorità europee di vigilanza (AEV) (COM(2022)0228),
- vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo "Far fronte

¹ Testi approvati, [P9_TA\(2022\)0280](#).

- ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020)0822),
- visto il riesame tematico a cura dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 14 dicembre 2022 sulla trasparenza e il livello delle commissioni e degli oneri per i prodotti bancari al dettaglio nell'UE,
 - visto l'esito dell'esercizio sulla trasparenza a livello dell'UE condotto dall'ABE nel 2022, pubblicato il 9 dicembre 2022,
 - vista la relazione della BCE sulle sue priorità di vigilanza per il periodo 2023-2025, pubblicata il 12 dicembre 2022,
 - visti gli esiti della conferenza congiunta dell'SRB e della BCE dal titolo "The test of time: Banking Union a decade on" (La prova del tempo: l'Unione bancaria un decennio dopo), tenutasi il 23 e 24 giugno 2022,
 - vista la dichiarazione del consiglio direttivo della BCE, del 27 giugno 2022, sul trattamento dell'unione bancaria europea nella metodologia di valutazione delle banche di importanza sistemica a livello globale,
 - visto il documento della BCE del novembre 2022 dal titolo "Financial Stability Review" (Rassegna della stabilità finanziaria),
 - vista la raccomandazione ECB/2020/62 della BCE, del 15 dicembre 2020, sulla distribuzione dei dividendi durante la pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione ECB/2020/35,
 - visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (atto sulla resilienza operativa digitale)²,
 - viste le dichiarazioni di Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, rese nelle audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 30 giugno 2022 e il 1° dicembre 2022,
 - visto il documento del Consiglio per la stabilità finanziaria del 21 novembre 2022 dal titolo "2022 List of Global Systemically Important Banks (G-SIB)" (Elenco 2022 delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB)),
 - viste le dichiarazioni della presidente dell'SRB Elke König rese alla commissione per i problemi economici e monetari il 13 luglio 2022 e 30 novembre 2022,
 - viste le dichiarazioni rilasciate il 24 ottobre 2022 in occasione delle audizioni pubbliche della commissione per i problemi economici e monetari con i candidati proposti dalla Commissione per la presidenza e l'altra posizione permanente dell'SRB,
 - visto il documento dell'SRB del 13 luglio 2022 dal titolo "Resolvability of Banking

² GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1.

Union banks: 2021" (Possibilità di risoluzione delle banche dell'Unione bancaria: 2021),

- vista la segnalazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 settembre 2022, sulle vulnerabilità nel sistema finanziario dell'Unione³,
- visti i risultati del riesame tematico della BCE dal titolo "Walking the talk: Banks gearing up to manage risks from climate change and environmental degradation" (Mantenere gli impegni: le banche si preparano a gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale), pubblicato il 2 novembre 2022,
- visto il documento del CERS del 21 novembre 2022 dal titolo "Fiscal support and macroprudential policy – Lessons from the COVID-19 pandemic" (Sostegno di bilancio e politica macroprudenziale – Insegnamenti dalla pandemia di COVID-19),
- vista la relazione del CERS del 1° luglio 2022 dal titolo "Monitoring systemic risks in the EU securitisation market" (Monitoraggio dei rischi sistemici nel mercato delle cartolarizzazioni dell'UE),
- visto il documento del gruppo di monitoraggio sui rischi climatici della BCE/CERS del luglio 2021 dal titolo "Climate-related risk and financial stability" (Rischi connessi al clima e stabilità finanziaria),
- vista la relazione della BCE del novembre 2021 dal titolo "The state of climate and environmental risk management in the banking sector – Report on the supervisory review of banks' approaches to manage climate and environmental risks" (Lo stato della gestione del rischio climatico e ambientale nel settore bancario – Relazione sulla revisione prudenziale degli approcci delle banche alla gestione dei rischi climatici e ambientali),
- viste le norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del 16 dicembre 2022 sul trattamento prudenziale delle esposizioni in materia di cripto-attività,
- visto il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del 15 giugno 2022 dal titolo "Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks" (Principi per una gestione e una vigilanza efficaci dei rischi finanziari legati al clima),
- vista la relazione della Corte dei conti europea del 30 novembre 2022 dal titolo "Relazione su eventuali passività potenziali relative all'esercizio finanziario 2021 derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014",
- vista la relazione del comitato congiunto delle AEV sui rischi e le vulnerabilità nel sistema finanziario dell'UE del marzo 2022 (CC 2022 09), pubblicata il 13 aprile 2022,
- visto il documento di lavoro dell'Osservatorio fiscale dell'UE del dicembre 2022 dal titolo "Tax Planning by European Banks" (Pianificazione fiscale da parte delle banche

³ GU C 423 del 7.11.2022, pag. 1.

europee),

- vista la dichiarazione congiunta della vigilanza bancaria della BCE, dell'ABE e dell'SRB, del 20 marzo 2023, sull'annuncio delle autorità svizzere del 19 marzo 2023,
- vista la dichiarazione firmata il 7 dicembre 2022 dalla presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento e concordata dai coordinatori a nome di sei gruppi politici del Parlamento (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR e The Left) sul sistema europeo di assicurazione dei depositi,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea⁴,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro⁵,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0177/2023),

- A. considerando che l'Unione bancaria è attualmente composta dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dal meccanismo di risoluzione unico (SRB), con il codice unico europeo alla base, che garantisce il pieno allineamento tra la vigilanza e la gestione delle crisi bancarie ed è parte integrante della stabilità finanziaria dell'UE; che, sebbene la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁶ stabilisca norme minime elevate nel settore della protezione dei depositi, l'Unione bancaria resta incompleta finché manca l'istituzione del suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS);
- B. considerando che, nonostante i migliori sforzi, non è ancora stato raggiunto un accordo sull'EDIS; che i deputati al Parlamento europeo hanno chiesto un riesame ambizioso del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI), che potrebbe contribuire a superare gli ostacoli per l'istituzione di un EDIS; che, tuttavia, tale quadro non dovrebbe essere considerato un sostituto dell'EDIS; che l'istituzione di un EDIS rimane una priorità;
- C. considerando che è stato raggiunto un accordo sulla creazione di un sostegno per il Fondo di risoluzione unico, ma che non è stato ancora attuato;
- D. considerando che un'Unione bancaria completata rappresenterebbe uno sviluppo positivo per i cittadini e per l'economia dell'UE, offrendo la base per un sistema bancario più stabile, un rischio sistemico ridotto, una concorrenza maggiore e più equa, una più ampia scelta per i consumatori, maggiori opportunità per le attività bancarie e

⁴ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

⁵ GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 118.

⁶ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

l'accesso ai servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero, investimenti economici superiori, un migliore accesso ai finanziamenti per famiglie e imprese, e costi ridotti per i clienti delle banche;

- E. considerando che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri dell'UE;
- F. considerando che un settore bancario stabile, resiliente, dinamico e competitivo è essenziale per la crescita economica, l'innovazione e gli investimenti, nonché per finanziare la transizione verde e sostenere le piccole e medie imprese (PMI);
- G. considerando che l'aggressione russa contro l'Ucraina e le sue conseguenze economiche e sociali hanno un impatto sia diretto che indiretto sul settore bancario dell'UE; che tali impatti devono essere affrontati mediante misure adeguate per garantire la stabilità finanziaria del settore; che le banche dell'UE svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'attuale attuazione e il rispetto delle sanzioni contro la Russia imposte dall'UE in risposta all'invasione;
- H. considerando che il settore bancario ha dato finora prova di resilienza alla crisi innescata dalla pandemia di COVID-19, grazie al contributo di misure di sostegno pubbliche straordinarie e a un quadro normativo dell'UE resiliente; che, mentre il settore bancario dell'UE riemerge dalla pandemia, l'UE deve continuare a sostenere standard elevati, in particolare quando si tratta di requisiti patrimoniali e di pratiche di gestione dei rischi al fine di garantire la resilienza futura del settore;
- I. considerando che, nonostante le sfide poste dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, l'incidenza dei crediti deteriorati aggregati è ulteriormente scesa al 2,29 % nel terzo trimestre del 2022; che tale andamento è stato sostenuto dalle moratorie sui crediti e dalla rinegoziazione dei crediti con i clienti; che il potenziale deterioramento della qualità degli attivi e l'aumento dell'incidenza dei crediti deteriorati potrebbero concretizzarsi a seguito della completa eliminazione delle misure di sostegno temporanee introdotte durante la crisi della COVID-19;
- J. considerando che le questioni concernenti l'essere "troppo grandi per fallire" e "troppo interconnesse per fallire" non sono ancora state affrontate in modo adeguato, nonostante l'impegno assunto all'indomani della grande crisi finanziaria e il notevole lavoro che è stato e continua a essere svolto;
- K. considerando che il settore degli intermediari finanziari non bancari continua a crescere, ponendo rischi ulteriori in termini di stabilità finanziaria; che le esposizioni complessive delle banche verso intermediari finanziari non bancari rimangono elevate a causa della loro interconnessione finanziaria;
- L. considerando che il ruolo del settore bancario è fondamentale per la ripresa economica dopo la crisi di COVID-19 e la crisi energetica, in particolare per le PMI, nonché per la transizione verso un'economia sostenibile; che il settore svolge un ruolo fondamentale nel convogliare i risparmi verso investimenti produttivi; che il settore bancario dovrebbe pertanto astenersi da un'eccessiva esposizione ad attività speculative;
- M. considerando che gli obiettivi principali nell'elaborazione delle politiche economiche per il settore bancario dovrebbero essere quelli di ridurre al minimo: 1) la probabilità di

fallimento delle banche, 2) l'impatto economico delle banche in dissesto e 3) il rischio di crisi bancarie sistemiche;

- N. considerando che i rischi per la sostenibilità incidono sulle banche in vari modi, anche attraverso il rischio di credito o reputazionale;
- O. considerando che la digitalizzazione della finanza ha portato a significativi progressi tecnologici nel settore bancario dell'UE, con il conseguente aumento dell'efficienza nella fornitura di servizi bancari, e offre ampie opportunità al settore bancario, ma pone anche sfide, anche per quanto riguarda i rischi informatici, dato che le banche dipendono sempre più dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la riservatezza dei dati, i rischi reputazionali, i rischi antiriciclaggio (AML), le preoccupazioni in materia di protezione dei consumatori e l'esclusione sociale; che l'atto sulla resilienza operativa digitale, che entrerà in vigore nel 2025, offrirà alle banche un quadro solido per prepararsi alle minacce informatiche e affrontarle;
- P. considerando che, date le restanti lacune nel quadro antiriciclaggio dell'UE, è necessario procedere al rafforzamento, all'armonizzazione e a un'efficace vigilanza e applicazione delle norme antiriciclaggio, poiché ciò è necessario per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'UE e per proteggerlo dalle minacce provenienti da paesi terzi ad alto rischio; che sussistono ancora notevoli differenze negli approcci adottati dalle autorità nazionali dell'UE in materia di vigilanza e vigilanza antiriciclaggio in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, nonché nell'applicazione della legislazione antiriciclaggio dell'UE; che il completamento del pacchetto antiriciclaggio dovrebbe rafforzare le norme antiriciclaggio e garantirne un'attuazione coerente ed efficace, anche mediante l'istituzione di un'autorità di vigilanza antiriciclaggio dell'UE che rafforzerebbe il sistema bancario dell'UE;
- Q. considerando che continuano i lavori sul pacchetto bancario dell'UE, che fornirà un quadro appropriato per l'adeguatezza patrimoniale delle banche, le prove di stress e i requisiti in fatto di liquidità;
- R. considerando che la garanzia di un accesso paritario ai servizi finanziari e di una protezione elevata di tutti gli investitori e i depositanti è al centro dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali; che i consumatori, gli investitori e i depositanti dovrebbero essere tenuti debitamente al corrente di qualsivoglia decisione che li riguardano;
- S. considerando che il settore bancario europeo rimane di gran lunga il principale fornitore di finanziamenti alle imprese, conducendo a una dipendenza significativa dal settore, contrariamente ad altre giurisdizioni, dove i mercati dei capitali rappresentano una quota considerevole dei finanziamenti alle imprese;
- T. considerando che gli effetti della decisione della BCE di aumentare i tassi di interesse al fine di ridurre l'inflazione si sono immediatamente rispecchiati negli interessi pagati dalle famiglie e dalle imprese alle banche, aumentando così i profitti delle banche e i rendimenti dei risparmiatori, incidendo negativamente sulla capacità dei mutuatari di rimborsare i prestiti; che l'impennata dei tassi di interesse genera anche rischi per le banche, in particolare per quanto concerne la potenziale svalutazione di alcuni attivi nei

loro bilanci;

- U. considerando che lo sviluppo di un'Unione dei mercati dei capitali richiede la definizione di norme comuni e strumenti efficaci che riducano la frammentazione del mercato unico, agevolino l'accesso a mezzi di finanziamento alternativi e prevengano la fuga di capitali e regimi di elusione fiscale;
- V. considerando che il completamento dell'Unione bancaria contribuirebbe fortemente a interrompere il circolo vizioso emittente sovrano-banca, anche riducendo la concentrazione delle esposizioni delle banche al proprio debito sovrano, il che preserverebbe la resilienza del settore bancario dell'UE, impedirebbe l'uso di denaro pubblico per salvare le banche a rischio di fallimento e rafforzerebbe la fiducia delle imprese, degli investitori e dei cittadini nel sistema finanziario dell'UE;
- W. considerando che secondo l'analisi dell'SSM l'attuazione dell'EDIS non dovrebbe essere collegata a ulteriori parametri di riferimento per la riduzione dei rischi⁷;
- X. considerando che la gestione delle crisi rimane frammentata nell'UE e nell'Unione bancaria, con una conseguente disparità di condizioni tra banche e giurisdizioni; che il quadro CMDI dovrebbe garantire che tutte le banche applichino un approccio coerente ed efficiente e dovrebbe altresì contribuire a preservare la stabilità finanziaria, riducendo al minimo l'uso del denaro dei contribuenti e garantendo condizioni di parità in tutta l'UE;
- Y. considerando che un'Unione economica e monetaria più stabile, competitiva e convergente richiede che l'Unione bancaria sia completata con il suo terzo pilastro di un EDIS a pieno titolo e richiede altresì un'Unione dei mercati dei capitali profonda e pienamente funzionale e un'attività sicura per la zona euro;
- Z. considerando che l'UE e il Regno Unito si sono attualmente impegnati a proseguire la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari; che tale approccio cooperativo dovrebbe essere alla base delle relazioni a lungo termine tra l'UE e il Regno Unito; che la Commissione estenderà il permesso temporaneo che consente alle banche dell'UE e ai gestori dei fondi di utilizzare le stanze di compensazione del Regno Unito; che non è ancora stato firmato un memorandum di intesa tra l'UE e il Regno Unito sulla cooperazione in materia di regolamentazione, che era stato invece promesso;

Considerazioni generali

1. condanna con la massima fermezza l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e il suo devastante impatto sul popolo ucraino; osserva che l'invasione russa ha avuto anche conseguenze sociali, economiche e finanziarie per l'UE, tra cui l'inasprimento delle tendenze inflazionistiche; osserva che le esposizioni dirette delle banche verso la Russia e l'Ucraina sono limitate, ma che il settore bancario potrebbe essere interessato da impatti indiretti; invita la BCE, l'ABE e le autorità nazionali competenti a monitorare gli

⁷ BCE "Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its Resolution on Banking Union – Annual Report 2020" (Risposte ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sull'Unione bancaria – relazione annuale 2020), 2021, pag. 11.

sviluppi legati alla guerra in Ucraina, in particolare le relative implicazioni per gli enti finanziari dell'UE, tra cui qualsiasi potenziale deterioramento nella qualità degli attivi; evidenzia pertanto l'importanza di una gestione prudente dei rischi e di adeguati accantonamenti; osserva che, secondo il presidente del consiglio di vigilanza della BCE⁸, l'esposizione delle banche verso imprese ad alta intensità energetica e derivati energetici è aumentata in seguito al forte aumento dei prezzi energetici; sottolinea che le banche hanno dovuto far fronte a una maggiore esposizione al rischio di controparte a causa di maggiori richieste di margini per le banche che fungono da partecipante diretto per i propri clienti; mette in rilievo che le banche dovrebbero accrescere la propria resilienza agli shock macroeconomici e finanziari; invita la BCE e le autorità nazionali competenti ad adottare misure di vigilanza adeguate onde evitare che la crisi energetica conduca a una crisi finanziaria;

2. segue da vicino gli sviluppi in corso nei mercati finanziari a seguito del fallimento della Silicon Valley Bank e di altre due banche statunitensi di medie dimensioni, nonché l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS; accoglie con favore la dichiarazione congiunta dell'ABE, dell'SRB e della vigilanza bancaria della BCE, del 20 marzo 2023, sull'annuncio delle autorità svizzere del 19 marzo 2023;
3. sottolinea che il rafforzamento dell'Unione dei mercati dei capitali e il completamento dell'Unione bancaria contribuiranno a realizzare migliori condizioni per il finanziamento dell'economia europea, sia per le famiglie che per le imprese che dipendono ancora ampiamente dal credito bancario per incoraggiare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, contribuendo inoltre alla resilienza dell'economia europea e alla transizione verso un'economia sostenibile;
4. ricorda che l'Unione bancaria è un indispensabile complemento dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico e che essa armonizza a livello dell'UE le competenze in materia di vigilanza, risoluzione e finanziamento, il che significa che le banche della zona euro sono conformi allo stesso corpus di norme; plaude al fatto che dalla crisi finanziaria del 2008 sono stati compiuti progressi significativi attraverso l'istituzione del codice unico europeo, l'SSM e l'SRM; evidenzia che le banche europee si trovano in una posizione più forte per resistere agli shock finanziari e che sono in atto meccanismi di risoluzione per gestire il dissesto delle banche senza ricorrere al denaro dei contribuenti;
5. osserva che le misure di sostegno pubblico, unitamente alle decisioni di politica monetaria della BCE e agli aggiustamenti normativi, hanno consentito al settore bancario di agire da ammortizzatore per la crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19; riconosce che il rafforzamento dei requisiti prudenziali attuati dopo il 2008 ha migliorato la resilienza del settore bancario dell'UE; teme, tuttavia, che la quota di crediti deteriorati possa aumentare adesso che le misure di sostegno pubblico adottate a seguito della pandemia di COVID-19 sono state gradualmente abolite; è preoccupato per gli impatti negativi sulla stabilità finanziaria di un crescente rischio di default del credito e del potenziale aumento dei livelli dei crediti deteriorati; osserva che la temporanea sospensione della distribuzione di dividendi e del riacquisto di azioni è stata

⁸ Dichiarazione del presidente del consiglio di vigilanza della BCE resa nell'audizione dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 1° dicembre 2022.

efficace nel salvaguardare la resilienza delle banche durante la crisi di COVID-19; osserva che tale strumento non è stato coerentemente applicato da altri enti finanziari, nonostante altre autorità di vigilanza settoriali abbiano formulato raccomandazioni simili; chiede che in tempi di crisi sia presa in considerazione l'introduzione di una limitazione adeguata al rischio per i dividendi e il riacquisto di azioni proprie;

6. sottolinea che l'UE dovrebbe attuare in modo equo ed esaustivo la riforma di Basilea III in modo tempestivo e appropriato; ritiene che le specificità delle banche dell'UE dovrebbero essere prese in considerazione laddove vi siano prove sufficienti e solide del fatto che il quadro internazionale non tiene conto di tali specificità al fine di garantire la competitività delle banche dell'UE e condizioni di parità a livello internazionale, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento del 23 novembre 2016⁹; osserva che l'ABE e la BCE hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui invitano l'UE a rispettare i suoi impegni internazionali;
7. è preoccupato per il livello elevato di inflazione, attestatosi all'8,4 % nel 2022; osserva che, in risposta a tale aumento dell'inflazione, la BCE ha deciso di aumentare i suoi tassi d'interesse di riferimento dallo 0 % al 3 % per quanto concerne il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali; sottolinea che l'attuale spinta inflazionistica è principalmente un fenomeno concernente il lato dell'offerta dovuto in gran parte a fattori esterni, in particolare la guerra russa contro l'Ucraina e la perturbazione delle catene di approvvigionamento dovuta alla crisi della COVID-19, rendendo gli strumenti di politica monetaria meno efficaci nel ridurre l'inflazione; ricorda che l'obiettivo principale della BCE è garantire la stabilità dei prezzi, definita da un'inflazione del 2 % nel medio termine; riconosce che un'inflazione elevata e tassi di interesse più elevati comportano svantaggi sociali ed economici, anche per quanto riguarda la capacità delle famiglie e delle imprese di rimborsare i loro prestiti e di effettuare gli investimenti necessari per trasformare l'UE in un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050;
8. sottolinea che i tassi di interesse offerti alle famiglie e alle PMI negli Stati membri sono estremamente eterogenei; esorta le istituzioni e gli organi dell'UE a prendere in considerazione misure per alleggerire l'onere che grava sui titolari di mutui e sulle PMI negli Stati membri con tassi di prestito più elevati, in modo da garantire che tutti i cittadini e le imprese possano accedere ai capitali tanto necessari a tassi equi e competitivi;
9. evidenzia il ruolo del sistema bancario nel sostenere la transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio; ritiene che il nuovo contesto geopolitico accresca l'urgenza di tale transizione, in particolare per quanto concerne la necessità di investire in energie rinnovabili; sottolinea la massima importanza di assicurare una transizione giusta sotto il profilo sociale; ricorda che i costi di tale transizione saranno inferiori rispetto al costo dell'inflazione, come riconosciuto dalla BCE;
10. accoglie con favore la prova di stress climatico condotta dall'SSM nel 2022 e prende atto degli obiettivi fissati per il 2024; plaude alle misure di seguito già adottate dall'SSM, tra cui la definizione di buone pratiche, che contribuiscono alla condivisione

⁹ Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (GU C 224 del 27.6.2018, pag. 45).

di informazioni e alla divulgazione di conoscenze nel settore bancario; ricorda che l'SSM potrebbe stabilire requisiti del pilastro 2 per le banche che rispettano la raccomandazione formulata nel quadro della prova di stress; ribadisce la propria preoccupazione per le esposizioni finanziarie derivanti dai rischi climatici;

11. accoglie con favore l'adozione delle norme vincolanti e dei modelli comuni dell'ABE per l'informativa delle banche sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG); ritiene che tali informative dovrebbero migliorare l'informazione dei portatori di interessi riguardo all'esposizione degli enti ai rischi ESG, nonché alle relative strategie per affrontarli, e dovrebbero pertanto contribuire a colmare le lacune in termini di dati riguardo ai rischi ESG;
12. osserva che l'adozione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità¹⁰ garantirà la coerenza, la comparabilità e l'affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità in tutti i settori finanziari e non finanziari;
13. segue con interesse i lavori in corso della Commissione e della BCE in merito all'euro digitale; attende con interesse la proposta legislativa della Commissione e la decisione del consiglio direttivo della BCE sull'euro digitale; ricorda che tale decisione dovrebbe basarsi su una valutazione globale dei rischi e dei benefici di una valuta digitale della banca centrale; segnala che è imperativo che l'euro digitale dia priorità a un livello elevato di protezione della vita privata, protezione dei dati, riservatezza dei dati di pagamento, resilienza informatica e sicurezza informatica;
14. plaude al fatto che la Croazia sia diventata il ventesimo Stato membro ad aderire alla zona euro; invita gli Stati membri dell'UE che non fanno ancora parte dell'Unione bancaria ad adottare misure per aderirvi; ricorda che ogni ingresso di un nuovo Stato membro nella zona euro dovrebbe essere subordinato alla presenza di un solido ed efficace quadro antiriciclaggio nello Stato membro interessato;
15. incoraggia le banche ad avvalersi delle opportunità offerte dalla digitalizzazione, ivi incluso investendo nei sistemi informatici nonché nella ricerca e nello sviluppo e dando piena attuazione ai requisiti dell'atto sulla resilienza operativa digitale, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, soprattutto dei gruppi vulnerabili con livelli di alfabetizzazione digitale o finanziaria bassi; accoglie con favore i progressi compiuti con riguardo al pacchetto sulla finanza digitale; ritiene che la protezione dei consumatori debba essere rafforzata nel contesto digitale e che l'inclusione finanziaria dovrebbe essere una priorità, soprattutto attraverso una migliore alfabetizzazione digitale e finanziaria;
16. sottolinea che il buon funzionamento del mercato unico è una necessità per i servizi finanziari al dettaglio; rileva che il livello e la varietà delle spese e delle commissioni applicate dagli enti finanziari variano considerevolmente sia nell'UE che tra i diversi enti finanziari in uno stesso Stato membro, ostacolando la comparabilità tra prestatori e pregiudicando gli interessi dei consumatori; chiede di migliorare il quadro di protezione dei clienti, in particolare nell'ambito della prossima strategia per gli investitori al

¹⁰ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

dettaglio; prende atto del consolidamento dei servizi bancari al dettaglio in taluni Stati membri e della conseguente limitazione della scelta, in quanto consumatori, per i clienti di tali servizi bancari al dettaglio; prende atto delle sfide in materia di vigilanza bancaria poste dai grandi istituti di importanza sistemica; evidenzia i vantaggi di un settore bancario diversificato e competitivo in Europa; invita la Commissione a valutare gli ostacoli e le barriere che sorgono per i consumatori quando si avvalgono di prodotti bancari al dettaglio e a proporre soluzioni per garantire che i consumatori possano beneficiare di servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero;

17. accoglie con favore la creazione di NextGenerationEU e ne sottolinea l'importante ruolo nella ripresa economica dopo la crisi della COVID-19 e nel mantenimento della stabilità macroeconomica; ritiene che tale strumento debba fungere da opportunità per potenziare gli investimenti pubblici e privati e sostenere la modernizzazione dell'economia; sottolinea che la creazione di un'attività sicura dell'UE potrebbe contribuire ad attenuare il circolo vizioso negativo tra gli emittenti sovrani e i settori bancari nazionali; ritiene che NextGenerationEU garantirà attività europee a basso rischio e di elevata qualità consentendo di riequilibrare i titoli sovrani nei bilanci delle banche;
18. deplora l'incapacità di garantire appieno l'equilibrio di genere negli enti e negli organi finanziari dell'UE; si rammarica del fatto che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; sottolinea che l'equilibrio di genere in seno ai consigli esecutivi e tra la forza lavoro comporta vantaggi sociali ed economici; accoglie con favore la recente approvazione della direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure¹¹, dopo che per anni non sono stati conseguiti progressi; invita gli enti finanziari ad aggiornare con cadenza regolare le proprie politiche in materia di diversità e inclusione e a favorire lo sviluppo di sane culture del lavoro che diano priorità all'inclusività; invita le autorità di vigilanza a sfruttare i propri poteri di vigilanza in relazione alla mancanza di diversità e di equilibrio di genere in seno agli organi di amministrazione degli enti finanziari;
19. deplora profondamente il fatto che il consiglio direttivo della BCE, il consiglio di vigilanza della BCE e l'SRB presentino tutti carenze in termini di equilibrio di genere; invita le istituzioni e gli organi dell'UE a privilegiare il conseguimento del pieno equilibrio di genere nel più breve tempo possibile, anche fornendo elenchi ristretti di candidati equilibrati sotto il profilo del genere per tutte le future nomine che richiedono l'approvazione del Parlamento, anche presso la BCE e i principali enti finanziari dell'UE, adoperandosi per includere almeno una donna e un uomo tra i candidati di ogni procedura di nomina; ricorda la sua risoluzione del 14 marzo 2019, il cui obiettivo era garantire l'equilibrio di genere negli elenchi di candidati alle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE; ribadisce il proprio impegno a non prendere in considerazione elenchi di candidati che non rispettino il principio dell'equilibrio di genere;

Vigilanza

¹¹ Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (GU L 315 del 7.12.2022, pag.44).

20. osserva che dall'inizio del 2022 il coefficiente di capitale primario di classe 1 delle banche dell'SSM è sceso al 14,74 % e che anche il coefficiente di copertura della liquidità è diminuito, attestandosi al 162,03 %¹²; accoglie con favore il fatto che lo stock di crediti deteriorati nei bilanci delle banche abbia continuato a diminuire, anche se in varia misura e a livelli diversi tra gli Stati membri; esprime tuttavia preoccupazione per il deterioramento della qualità degli attivi derivante dall'aumento dei tassi di interesse; osserva che i prestiti di fase 2 hanno raggiunto il 9,5 % dei prestiti totali delle banche, il livello più elevato dal 2018, e che tale incremento si concentra in modo particolare in alcuni Stati membri; evidenzia che si stanno accumulando vulnerabilità in taluni segmenti di mercato, ivi compreso quello immobiliare; sottolinea che le banche dovrebbero mantenere capitale e attività liquide sufficienti per far fronte alle ripercussioni economiche della guerra russa;
21. rileva che la riduzione dei rischi nei bilanci delle banche contribuirebbe a rendere l'Unione bancaria più stabile, forte e orientata alla crescita economica; ritiene che il monitoraggio della riduzione dei crediti deteriorati dovrebbe rimanere una delle priorità di vigilanza, in un modo equilibrato che tenga conto dei rischi di decapitalizzazione e delle conseguenze per i debitori; invita i legislatori a continuare a sviluppare un quadro adeguato per rispondere a tale priorità;
22. prende atto del riesame da parte della BCE delle sue priorità di vigilanza per i prossimi tre anni, vale a dire 1) rafforzare la resilienza agli shock macrofinanziari e geopolitici immediati, 2) affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione e potenziare le capacità di indirizzo degli organi di amministrazione, e 3) dedicare maggiori sforzi per fronteggiare i cambiamenti climatici;
23. osserva che la redditività del settore bancario è aumentata nell'ultimo anno, raggiungendo il più alto livello degli ultimi 14 anni, a dimostrazione dell'accresciuta competitività delle banche dell'UE; riconosce l'importanza di sfruttare i profitti per costituire riserve, salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e finanziare l'economia europea;
24. sottolinea che, in media, le cinque principali banche degli Stati membri dell'UE detengono il 68 % di tutte le attività bancarie sul mercato, superando in taluni casi l'80 %, e che le 37 principali banche dell'UE rappresentano il 71,4 % delle attività bancarie totali interne;
25. ritiene che un settore bancario ben diversificato, che comprenda anche banche piccole e locali, così come banche pubbliche e cooperative, rappresenti una valida soluzione per imprese e famiglie; pone in evidenza i rischi sistemici derivanti dalle interconnessioni e dalla complessità, alla base del problema delle banche "troppo grandi per fallire" che ha motivato l'ingente lavoro svolto dalle istituzioni dell'UE al riguardo, e ne chiede il proseguimento;
26. osserva che le esposizioni di talune banche al debito sovrano nazionale rimangono elevate, parallelamente a un fabbisogno di finanziamenti pubblici senza precedenti in seguito alla crisi COVID-19; ricorda che uno degli obiettivi principali dell'Unione bancaria è quello di disancorare il rischio bancario dal rischio sovrano, oltre a

¹² BCE, "[Publication of supervisory data](#)" (Pubblicazione dei dati di vigilanza), consultato il 28 aprile 2022.

preservare la stabilità finanziaria e proteggere il denaro dei contribuenti; prende atto dei lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul rischio sovrano; ritiene che una soluzione a livello dell'UE dovrebbe essere coerente con le norme internazionali;

27. sottolinea che le banche hanno un ruolo cruciale da svolgere nella transizione verso un'economia sostenibile e nell'assicurare che l'UE possa rispettare i propri impegni ambientali; osserva che tale transizione richiede investimenti considerevoli; constata che anche le PMI dovrebbero essere in grado di contribuire a tale transizione; chiede che sia presa in considerazione la definizione di requisiti prudenziali specifici per le attività associate ad elevati rischi ESG; osserva che gli enti finanziari continuano a finanziare attività legate ai combustibili fossili, pur riconoscendo che i cambiamenti climatici rappresentano un'enorme minaccia per la stabilità finanziaria;
28. ricorda che, nell'ambito della sua "strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile", la Commissione si è impegnata a "intervenire per garantire l'inclusione dei pertinenti fattori ESG nei rating del credito" e segue con interesse la futura proposta legislativa in materia;
29. evidenzia il legame esistente tra la lotta al riciclaggio e i rischi prudenziali; esorta le autorità di vigilanza prudenziale a tenere pienamente conto dei rischi antiriciclaggio nelle loro attività di vigilanza e a coordinarsi con le autorità antiriciclaggio e le autorità di contrasto al finanziamento del terrorismo; invita i colegislatori a trovare rapidamente un accordo sul pacchetto antiriciclaggio, compresa la creazione di una nuova autorità antiriciclaggio, che deve disporre di risorse adeguate; sottolinea che l'istituzione di un'autorità antiriciclaggio rappresenta un'opportunità unica per migliorare e semplificare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità antiriciclaggio; ritiene che la procedura per stilare l'elenco dell'UE dei paesi terzi ad alto rischio dovrebbe essere perfezionata, in particolare valutando la possibilità di coinvolgere l'autorità antiriciclaggio nel processo, onde tutelare l'integrità del settore finanziario dell'UE; evidenzia che le banche fungono da "gatekeeper" (controllori dell'accesso) nella lotta al riciclaggio di denaro e, pertanto, devono disporre di robusti quadri di gestione dei rischi ed essere soggette a una vigilanza efficace;
30. invita la Commissione ad assicurare che tutte le norme antiriciclaggio vigenti siano applicate; prende atto dell'apertura di procedure di infrazione a carico degli Stati membri che non applicano correttamente la quinta direttiva antiriciclaggio¹³;
31. ribadisce che rischi sistemici simili a quelli bancari possono presentarsi laddove un'intermediazione creditizia abbia luogo in un ambiente in cui gli standard normativi e la vigilanza sono meno rigorosi rispetto a quelli previsti per le banche tradizionali; pone in rilievo i rischi derivanti dalle esposizioni delle banche al settore bancario ombra; sottolinea la necessità di consolidare la resilienza degli intermediari finanziari non bancari, anche mediante lo sviluppo di strumenti normativi e di vigilanza specifici volti a evitare crisi di liquidità; invita la Commissione ad avanzare proposte legislative al

¹³ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

riguardo, ove lo ritenga opportuno;

32. sottolinea la necessità che la vigilanza condotta dalle autorità competenti nazionali continui a convergere onde assicurare parità di condizioni tra le giurisdizioni dell'UE e nel mercato unico, in quanto ciò contribuirà in ultima istanza a promuovere la stabilità finanziaria a livello dell'UE e nazionale;
33. osserva che le cripto-attività creano nuove sfide e opportunità all'interno del sistema finanziario; accoglie pertanto con favore l'adozione del regolamento sui mercati delle cripto-attività e del regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività; evidenzia che, a seguito dei recenti eventi di mercato, risulta necessario continuare a lavorare in ambiti quali la finanza decentrata, le attività di prestito in cripto-attività, i conglomerati di criptovalute e i token non fungibili; invita la Commissione a valutare nuove proposte legislative, ove opportuno; accoglie con favore la norma sul trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche alle cripto-attività adottata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria il 16 dicembre 2022 e invita i colegislatori a valutare la possibilità di tenerne conto nell'ambito dell'attuale revisione del regolamento sui requisiti patrimoniali¹⁴;
34. osserva la necessità di assicurare coerenza tra le misure orizzontali e la regolamentazione del mercato finanziario, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza e le politiche digitali, onde evitare duplicazioni e oneri amministrativi;
35. sottolinea che gli enti finanziari che beneficiano di misure in materia di aiuti di Stato diretti dovrebbero essere soggetti a limitazioni significative per quanto riguarda la distribuzione di dividendi, il riacquisto di azioni e il pagamento di remunerazioni variabili;
36. prende atto delle difficoltà e delle sfide legate alla questione riguardante il paese di origine e il paese ospitante; rileva che una maggiore integrazione del mercato richiede salvaguardie credibili per i paesi ospitanti a livello dell'UE;

Risoluzione

37. accoglie con favore le attività dell'SRB nel 2022, compresa la sua gestione del crollo di Sberbank a seguito della guerra russa in Ucraina; si compiace del fatto che le banche sottoposte al mandato dell'SRB abbiano compiuto globalmente progressi soddisfacenti in termini di possibilità di risoluzione e rafforzamento della loro capacità di assorbimento delle perdite;
38. sottolinea che, affinché siano pienamente conformi ai requisiti giuridici, i piani di risoluzione devono fornire una valutazione esaustiva in merito alla possibilità di risoluzione di ciascuna banca, anche per quanto riguarda l'esistenza di impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e le modalità di rimozione di tali impedimenti; accoglie con favore la pubblicazione della mappa cromatica concernente la possibilità di

¹⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- risoluzione; invita l'SRB a migliorare ulteriormente la trasparenza delle sue decisioni;
39. ricorda che le banche devono continuare ad adempiere i loro obblighi e svolgere le proprie funzioni fondamentali dopo l'attuazione di una decisione di risoluzione; esprime preoccupazione per la sfida di liquidità che una banca di dimensioni importanti potrebbe trovarsi ad affrontare in caso di risoluzione; invita le istituzioni dell'UE a concordare una soluzione che ispiri fiducia e rafforzi la prevedibilità;
40. prende atto del programma di lavoro dell'SRB per il 2023; sottolinea che l'SRF dovrebbe essere alimentato integralmente e che tutte le banche dovrebbero essere pienamente risolvibili entro la fine del 2023, anche in ragione degli obiettivi vincolanti in fatto di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili; osserva che sono necessari ulteriori progressi da parte di tutte le banche;
41. accoglie con favore l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo in merito all'introduzione di un dispositivo di sostegno all'SRF sotto forma di linea di credito rotativo a titolo del meccanismo europeo di stabilità (MES); deplora il fatto che l'accordo non sia stato attuato nel 2022 a causa di ritardi nella ratifica del trattato MES; evidenzia il ruolo fondamentale svolto dall'SRF nell'evitare salvataggi bancari a spese dei contribuenti; sottolinea la sua importanza nel rafforzamento del quadro di gestione delle crisi; evidenzia che l'SRF rappresenta un passo significativo verso il completamento dell'Unione bancaria; chiede che l'accordo recante modifica del trattato MES sia ratificato in tutte le sue parti da tutti gli Stati membri, compresa l'istituzione di un sostegno comune all'SRF;
42. sottolinea la necessità di affrontare le lacune individuate nel quadro di gestione delle crisi; chiede che la valutazione dell'interesse pubblico sia ulteriormente specificata e armonizzata in modo da garantire un'applicazione coerente e prevedibile delle strategie di risoluzione; chiede una maggiore armonizzazione del trattamento delle banche di piccole e medie dimensioni e sottolinea che gli strumenti di risoluzione a disposizione dell'SRB devono essere accompagnati dall'accesso a risorse finanziarie adeguate, escludendo il denaro dei contribuenti; sollecita condizioni di parità tra le diverse strutture dei gruppi bancari e chiede la strategia di risoluzione più appropriata, che garantisca un'attuazione efficace della strategia di risoluzione scelta; sottolinea che il quadro di risoluzione e le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero essere coerenti; evidenzia che la revisione della comunicazione sul settore bancario¹⁵ è attesa da tempo, in quanto è stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche¹⁶; esorta la Commissione a rivedere la comunicazione sul settore bancario e ad allinearla ai risultati della revisione del quadro CMDI per garantire la coerenza tra i due quadri;

¹⁵ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

43. *deplora il fatto che la Commissione non abbia presentato l'iniziativa legislativa sul quadro CMDI nei tempi che si era impegnata a rispettare nell'ambito del programma di lavoro della Commissione per il 2021*; prende atto della proposta della Commissione di rivedere il quadro CMDI; sottolinea la necessità di una revisione ambiziosa e globale del quadro CMDI per renderlo più coerente, credibile ed efficace; ricorda che la protezione del denaro dei contribuenti è uno dei principali obiettivi del quadro di gestione delle crisi, che le perdite dovrebbero essere sostenute principalmente da azionisti e creditori e che, laddove siano ancora necessari finanziamenti esterni per attuare efficacemente le strategie di risoluzione, tali finanziamenti dovrebbero provenire da reti di sicurezza finanziate dall'industria; sottolinea che un sistema di risoluzione credibile e ben funzionante è di fondamentale importanza per assicurare la stabilità finanziaria in un contesto macroeconomico incerto; ritiene che la revisione del quadro CMDI sia una misura necessaria in grado di contribuire a superare gli ostacoli all'istituzione di un EDIS, in vista del completamento dell'Unione bancaria;
44. prende atto della nomina di un nuovo presidente dell'SRB e di un nuovo membro del Comitato; segnala la mancanza di equilibrio di genere tra le posizioni dirigenziali dell'SRB; esorta l'SRB ad affrontare tale questione e a garantire una rappresentanza più equilibrata dei generi nelle sue posizioni dirigenziali;
45. incoraggia l'SRB a ricorrere maggiormente alle strategie di trasferimento nelle risoluzioni, sulla base delle migliori pratiche esistenti;

Assicurazione dei depositi

46. deplora che l'Unione bancaria sia ancora incompleta a causa dell'assenza di un EDIS; osserva che, grazie all'attuazione della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, la tutela dei depositanti è stata migliorata e armonizzata; riconosce che l'EDIS migliorerebbe la protezione dei depositanti nell'UE, a prescindere dalla sede della loro banca; ritiene che l'EDIS fornirebbe una garanzia supplementare agli Stati membri ospitanti e, insieme alla revisione del quadro CMDI, contribuirebbe in tal modo ad affrontare le questioni riguardanti il paese di origine e il paese ospitante; rammenta che il Parlamento ha ricevuto il mandato di negoziare l'EDIS ed è pronto a riprendere i lavori per ultimarlo quanto prima;
47. sottolinea che, nonostante le conseguenze della pandemia di COVID-19 e della guerra in Ucraina, l'incidenza dei crediti deteriorati è diminuita al 2,29 %; riconosce i progressi significativi compiuti in merito alla riduzione dei rischi nel settore bancario; prende atto, d'altro canto, dei progressi limitati conseguiti per quanto riguarda la condivisione dei rischi; chiede un meccanismo di condivisione dei rischi equo attraverso l'EDIS, mantenendo nel contempo la tendenza alla riduzione dei rischi in tutti i paesi dell'UE; evidenzia che, ai fini del successo dell'Unione bancaria, è importante continuare a ridurre i rischi;
48. sottolinea l'importanza della proporzionalità del rischio per quanto riguarda i contributi ai sistemi di garanzia dei depositi e a un futuro EDIS; chiede che si tenga conto delle specificità dei sistemi di tutela istituzionale; avverte che l'assenza di un approccio compatibile con gli incentivi e basato sul rischio può comportare rischi di azzardo morale, portando al sovvenzionamento di modelli di impresa speculativi da parte di

modelli conservativi;

49. evidenza che qualsiasi EDIS dovrebbe tenere conto di norme chiare per la partecipazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro;
50. si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del quadro unionale, pregiudicando il ruolo di colegislatore del Parlamento; chiede di essere tenuto informato in merito alle discussioni in corso a livello dell'Eurogruppo e del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS;
51. prende atto della dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022 sul futuro dell'Unione bancaria; sostiene gli appelli lanciati dai deputati al Parlamento europeo che negoziano la proposta relativa all'EDIS nella loro dichiarazione del 7 dicembre 2022 a favore di una revisione ambiziosa del quadro CMDI che possa aiutare a superare gli ostacoli all'istituzione di un EDIS, riconoscendo nel contempo che tale quadro non dovrebbe essere considerato come un sostituto di un EDIS, nonché che la proposta relativa all'EDIS del 2015 non dovrebbe essere ritirata; ribadisce il suo invito al Consiglio a superare la fase di stallo e a lavorare in modo costruttivo con il Parlamento per giungere a un accordo su un EDIS;
52. prende atto dei diversi concetti di EDIS esistenti; ritiene, tuttavia, che nessuna soluzione a breve termine dovrebbe impedire la creazione di un EDIS a pieno titolo che consenta la condivisione delle perdite sulla base di criteri concreti;
 -
 - ◦
53. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Autorità bancaria europea e al Comitato di risoluzione unico.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	25.4.2023
Esito della votazione finale	+ : 38 - : 9 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Dimitrios Papadimoulis, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bas Eickhout, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Tonino Picula, Dragoş Pişlaru, Jessica Polfjård, Erik Poulsen, René Repasi
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

38	+
NI	Enikő Győri
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Stefan Berger, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Gilles Boyer, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Erik Poulsen
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Tonino Picula, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang
Verts/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ernest Urtasun

9	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt
ID	France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
The Left	José Gusmão, Chris MacManus

1	0
The Left	Dimitrios Papadimoulis

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti